

NEWS

INIZIA L'ESAME SUL "BAIL IN"



Per capire i contenuti di quest'ultima ed estrema soluzione di salvataggio, a tutti i costi, di:

"a) banche aventi sede legale in Italia;

b) società italiane capogruppo di un gruppo bancario e società appartenenti a un gruppo bancario ai sensi degli articoli 60 e 61 del Testo Unico Bancario;

c) società incluse nella vigilanza consolidata ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettere c) e b), del Testo Unico Bancario;

d) società aventi sede legale in Italia incluse nella vigilanza consolidata in un altro Stato membro (art.2 dello schema di decreto)", sarà interessante leggere e tentare di comprendere gli aspetti salienti degli **articoli da 48 a 59** dello schema del d.lgs n.209.

All'**art.48**, il **"bail in"** può essere disposto, anche, come **unica misura** se sufficiente a ripristinare il patrimonio, di uno dei soggetti sopra indicati, che sia sottoposto a **risoluzione** (processo di ristrutturazione) nella misura necessaria al rispetto dei requisiti prudenziali (patrimoniali) e idonea a ristabilire la fiducia del mercato, oppure congiuntamente alle

operazioni di **cessione** (cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo, ad un ente-ponte, o ad una società veicolo per la gestione delle attività), per ridurre le passività cedute.

Art.49, comma 1 esclude dal "bail in" alcune passività:

"a) i depositi protetti (conto corrente, libretto di deposito e certificati di deposito fino all'importo di 100.000 euro coperti dai sistemi di garanzia dei depositi).

b) le passività garantite, incluse le obbligazioni bancarie garantite, le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia delle stesse, nonché le passività nei confronti dell'amministrazione tributaria ed enti previdenziali, se i relativi crediti sono assistiti da privilegio o altra causa legittima di prelazione;"

c) qualsiasi obbligo derivante dalla detenzione da parte dell'ente sottoposto a risoluzione di disponibilità dei clienti, inclusa la disponibilità detenuta nella

LA LEGGE CONCORRENZA ED I SERVIZI BANCARI

Con atto del **Government n.209** è stato presentato lo Schema di decreto legislativo, in attuazione della **direttiva 2014/59/UE**, "per il risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento", ora all'esame presso la Commissione competente ed a seguire verso il dibattito parlamentare.

Il recepimento della direttiva è composto da due distinti schemi di decreto legislativo: il primo (**n.208**), interviene nel Testo unico bancario per introdurre le disposizioni relative ai piani di risanamento e sostegno bancari, modificando, anche, le norme sull'amministrazione straordinaria delle banche e la liquidazione coatta amministrativa; il secondo (**n.209**), disciplina i piani, le misure di risoluzione e la gestione della crisi di banche ed istituzioni finanziarie.

Proprio in quest'ultimo, agli **articoli da 48 a 59** della Sezione III del Capo IV del Titolo IV dello schema di decreto, viene disciplinato il "famigerato" **bail-in (salvataggio dall'interno)**.

La Commissione europea ha avviato, addirittura, la procedura d'infrazione, nei nostri confronti, per il mancato recepimento della succitata direttiva che deve essere applicata a decorrere dal 1° gennaio 2015, ad eccezione di quanto previsto per il **"bail-in"**, da digerire non più tardi del **1° gennaio 2016**.



IL "BAIL IN"



prestazione di servizi e attività di investimento e accessori ovvero da o per conto di organismi d'investimento collettivo o fondi di investimento alternativi, a condizione che questi clienti siano protetti nelle procedure concorsuali applicabili;

d) qualsiasi obbligo sorto per effetto di un rapporto fiduciario tra l'ente sottoposto a risoluzione e un terzo, in qualità di beneficiario, a condizione che quest'ultimo sia protetto nelle procedure concorsuali applicabili;

e) passività con durata originaria inferiore a sette giorni nei confronti di banche o SIM non facenti parte del gruppo dell'ente sottoposto a risoluzione;

f) passività con durata residua inferiore a sette giorni nei confronti di un sistema di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale,

nonché dei suoi gestori o partecipanti, purché le passività derivino dalla partecipazione dell'ente sottoposto a risoluzione ai sistemi;

g) passività nei confronti dei seguenti soggetti:

i) dipendenti, limitatamente alle passività riguardanti la remunerazione, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione. Il bail-in può essere applicato alla componente variabile della remunerazione, salvo che essa sia stabilita da contratti collettivi. In ogni caso, esso è applicato al personale più rilevante identificato ai sensi del Regolamento (UE) n. 604/2014;

ii) fornitori di beni o servizi necessari per il normale funzionamento dell'ente sottoposto a risoluzione;

iii) sistemi di garanzia dei depositanti, limitatamente ai contributi dovuti dall'ente sottoposto a risoluzione per l'adesione ai sistemi. “.

Per tradurre le esclusioni: b), c) d) e) f) g):

- covered bond: obbligazioni bancarie con profilo di rischio molto basso ed elevata liquidità, a capitale garantito;
- contratti derivati (es.: CDS - Credit default swap - ; hedging, etc.) per la copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni, nel limite del valore delle attività poste a garanzia;
- debiti fiscali purché privilegiati dalla normativa fallimentare;
- investimenti in strumenti finanziari o altre attività raccolte tra il pubblico dei risparmiatori, tramite OICR - Organismi di investimento collettivo del risparmio - (società di gestione del risparmio, SGR; le Sicav società di investimento a capitale variabile);
- le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o per relazione fiduciaria (es.: il contenuto delle cassette di sicurezza, i titoli detenuti in un conto apposito);
- le passività interbancarie (ad esclusione dei rapporti infragruppo) con durata originaria inferiore a 7 giorni;
- le passività derivanti dalla partecipazione ai sistemi di pagamento o di regolamento titoli o di una controparte centrale (soggetto che, in una transazione, si interpone tra due contraenti buon fine dell'operazione) con una durata residua inferiore a 7 giorni;
- i debiti verso i dipendenti (remunerazione, i benefici pensionistici o altra componente fissa della remunerazione; può essere applicato alla componente variabile della remunerazione, salvo che essa sia stabilita da contratti collettivi ed applicata al personale più rilevante Reg.UE n.604/2014);
- i debiti per beni e servizi per il funzionamento dell'ente in risoluzione;
- i sistemi di garanzia per i depositi, solo per la parte di contributi dovuti dall'ente in risoluzione.

IL "BAIL IN"

Art.49, comma 2: "Possono eccezionalmente essere escluse, del tutto o in parte, dall'applicazione del bail-in passività diverse da quelle elencate nel **comma 1** quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- a) non sarebbe possibile applicare il bail-in a tali passività in tempi ragionevoli;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per:
 - i) assicurare la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività dell'ente sottoposto a risoluzione, in modo da consentirgli di preservare la propria operatività e la fornitura di servizi chiave; o
 - ii) evitare un contagio che perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari e delle infrastrutture di mercato con gravi ricadute negative sull'economia di uno Stato membro o dell'Unione europea;
- c) l'inclusione di tali passività nell'applicazione del bail-in determinerebbe una distruzione di valore tale che gli altri creditori sopporterebbero perdite maggiori rispetto a quelle che essi subirebbero in caso di esclusione di tali passività dall'applicazione del bail-in."

Le passività non espressamente escluse possono essere sottoposte a bail-in, salvo circostanze eccezionali che comportino, ad esempio, un rischio per la **stabilità finanziaria o comprometta la continuità di funzioni essenziali**, per cui le autorità possono discrezionalmente **escludere ulteriori passività**, ma le decisioni devono essere approvate dalla Commissione europea.

Le perdite non assorbite dai creditori esclusi in via discrezionale possono essere trasferite al fondo di risoluzione che può intervenire nella misura massima del 5 per cento del totale del passivo, a condizione che sia stato applicato un bail-in minimo pari all'8 per cento delle passività totali.

ART. 52 (Trattamento degli azionisti e dei creditori), in sintesi: l'ordine di priorità per il **bail-in** è il seguente:

- i) gli azionisti;
- ii) i detentori di altri titoli di capitale,
- iii) gli altri creditori subordinati;
- iv) i creditori chirografari;
- v) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo **eccedente i 100.000 euro**;
- vi) il fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al bail-in al posto dei depositanti protetti.

Sull'argomento la direttiva **2014/59/UE all'art.44, comma 9** prevede l'esercizio della discrezionalità di uno Stato membro per stabilire la gerarchia del "bail-in", pur tenendo in considerazione *"a) il principio che le perdite dovrebbero essere in primo luogo a carico degli azionisti e poi, in generale, dei creditori dell'ente soggetto a risoluzione, in ordine di priorità; ". Su quest'aspetto ci auguriamo un'attenta valutazione parlamentare per valutare altre soluzioni gerarchiche.*



IL "BAIL IN"

Tornando alle somme detenute sul **conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito** per importi, invece, **superiori ai 100.000 euro**, in teoria, vi sarebbe un trattamento preferenziale e cioè sarebbero aggrediti solo dopo che tutti gli strumenti con un grado di protezione minore nella **gerarchia fallimentare** non fossero sufficiente a coprire le perdite e a ripristinare un livello adeguato di capitale.

I depositi al dettaglio eccedenti i 100.000 euro, inoltre, possono essere esclusi dal bail-in in via discrezionale, da parte delle Autorità di vigilanza, per evitare il **rischio di contagio e preservare la stabilità finanziaria** a condizione che il bail-in sia stato applicato, con altri strumenti, ad almeno l'8 per cento del totale delle passività dell'ente in risoluzione.

Per evitare, quindi, di comprare **titoli bancari soggetti al bail-in**, gli investitori dovranno fare estrema attenzione ai rischi di alcune tipologie di investimento. In particolar modo, alla clientela al dettaglio, le banche dovrebbero offrire, innanzitutto, **certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia al posto delle obbligazioni**, lasciando la valutazione di altri strumenti agli investitori più esperti, soprattutto quando si tratta di strumenti subordinati, ossia quelli che sopportano le perdite subito dopo gli azionisti.

Di questi aspetti le **banche dovranno dare comunicazione tempestiva alla loro clientela con informazioni dettagliate**, al momento del collocamento di titoli di nuova emissione.

Così scrive il **MEF** (Ministero dell'Economia e delle Finanze): **"Che cosa accade in caso di crisi bancaria? La legislazione attuale prevede che le banche non possano essere assoggettate a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta amministrativa. Si tratta di una procedura volta alla liquidazione della banca in crisi, che comporta l'azzeramento del capitale (quindi la perdita di valore per gli azionisti) e la cessione del patrimonio residuo per rimborsare i creditori. Il grado di soddisfazione dei creditori dipende dalla realizzazione dell'attivo, quindi i creditori possono trovarsi nella condizione di perdere integralmente il proprio credito se il patrimonio residuo non è sufficiente a soddisfare tutti i crediti. Fanno eccezione i titolari di conto corrente perché fino all'importo di 100.000 euro i depositi sono rimborsati dai sistemi di garanzia dei depositi. Maggiori tutele a favore dei creditori possono derivare dalla decisione dello Stato in cui risiede la banca in crisi di salvare la banca stessa utilizzando soldi pubblici, cioè risorse messe a disposizione non dai creditori della banca ma da tutti i contribuenti.**

Che cosa accade con le nuove norme che derivano dal recepimento della direttiva BRRD? La legge nazionale disciplinerà la procedura di risoluzione, di nuova introduzione, in alternativa alla liquidazione coatta amministrativa. La possibilità di attuare misure di sostegno pubblico risulterà fortemente limitata, in modo da ridurre il rischio che vengano utilizzate risorse dei contribuenti per salvataggi di singole istituzioni bancarie."

In realtà, per il nostro Paese sarebbe stato, forse, sufficiente inserire nella procedura di **Amministrazione straordinaria, ex art. 70 e ss TUB (Testo unico bancario)** alcune salvaguardie previste **all'art.39 (Misure di risoluzione)** dello schema **del d.lgs n.209** e cioè: **"... la cessione di beni e rapporti giuridici a un soggetto terzo; la cessione di beni e rapporti giuridici a un ente-ponte; la cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione delle attività; ..."** **escludendo il bail-in.**

Di fatto, comunque, i commissari straordinari di Banca d'Italia hanno sempre ricercato soluzioni per dare continuità alle attività bancarie in crisi (cessioni, fusioni, etc.) e per nostra fortuna con scarsi interventi pubblici (almeno palesi).

D'altronde, come previsto dal nostro TUB, alcuni stralci:

-*Articolo 70 (Provvedimento)*

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze (1), su proposta della Banca d'Italia, (attesi i dovuti controlli periodici) può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche quando:



IL "BAIL IN"

a) risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività della banca; b) siano previste gravi perdite del patrimonio; c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria.";

"Articolo 70-bis

(Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo) 1. La Banca d'Italia può disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere dei presupposti indicati"

"Articolo 71 (Organi della procedura)

1. La Banca d'Italia, con provvedimento da emanarsi entro quindici giorni dalla data del decreto previsto dall'articolo 70, comma 1, nomina: a) uno o più commissari straordinari;"

*"Articolo 72 (Poteri e funzionamento degli organi straordinari) 1. I commissari esercitano le funzioni ed i poteri di amministrazione della banca. Essi provvedono ad accertare la situazione aziendale, a rimuovere le irregolarità ed a **promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti.**"*

*"Articolo 74 (Sospensione dei pagamenti) 1. Qualora ricorrano circostanze eccezionali i commissari, **al fine di tutelare gli interessi dei creditori**, possono sospendere il pagamento delle passività di qualsiasi genere da parte della banca ovvero la restituzione degli strumenti finanziari ai clienti* 2. Durante il periodo della sospensione non possono essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o atti cautelari sui beni della banca e **sugli strumenti finanziari dei clienti....** 3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza. "

Allora **"cui prodest"** la direttiva **direttiva 2014/59/UE?**

- agli Stati europei che hanno salvato proprie banche con denaro pubblico e non vogliono più farlo?
- alle banche che non hanno più intenzione di assorbire banche in crisi e che rischiano di appesantire la propria situazione?
- ai clienti bancari che, finalmente, potranno partecipare alle perdite della propria banca?

I giochi, forse, sono già fatti, ma la speranza di una profonda riflessione sull'argomento spetterà al nostro Parlamento.

